

Testo unico sulla sicurezza: modificato il campo di applicazione del Titolo IV sui cantieri

4 Settembre 2015

E' stato modificato il **campo di applicazione** delle disposizioni del Titolo IV, "Cantieri temporanei o mobili", Capo I, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., cosiddetto "Testo unico della Sicurezza".

Con la legge n. 115/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 3 agosto 2015, si è tornati alla previgente formulazione delle attività di cui alla lettera g-bis) dell'articolo 88, comma 2, del Testo Unico, alle quali **non** si applicano le norme del suddetto Titolo IV, Capo I.

In particolare, il Capo I, contenente le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, **a partire dal 18 agosto 2015** (data di entrata in vigore della legge n. 115/2015) **non si applica**, tra gli altri:

«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».

Con la modifica, viene quindi meno il precedente dettato normativo che consentiva agli operatori economici - a prescindere dalla natura dei lavori ma solo in funzione della entità degli stessi - di fuoriuscire da ogni tipo di controllo, dal momento che l'esclusione dal campo di applicazione permetteva al committente e/o all'affidatario di non effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici.

[21827-Estratto legge 115_2015.pdf](#)[Apri](#)